

CONTRATTO QUADRO

PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA

TRA

PagoPA S.p.A., istituita ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» (GU n. 36 del 12-2-2019) , nel seguito indicata come “**Società**” o “**Committente**”, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, piazza Colonna 370, c.a.p. 00187, società con socio unico e capitale sociale i.v. di euro 1.000.000, CF e P.IVA 15376371009 nella persona dell'Amministratore unico Giuseppe Virgone

E

la SIA s.p.a., nel seguito indicata come la “**SIA**”, il “**Prestatore**” o il “**Fornitore**”, con sede e domicilio fiscale in Milano, Via Gonin 36, c.a.p. 20147, codice fiscale e partita IVA n. 10596540152, nella persona del legale rappresentante in qualità dell'Amministratore Delegato p.t., Ing. Nicola Cordone

(congiuntamente la Società e SIA nel seguito indicate come le “**Parti**”)

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

1. In data 24 luglio 2019, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata costituita la Società, la quale in virtù della predetta norma ha il compito, tra l'altro, di gestire la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito "**CAD**");
2. Con atto ricognitivo e di trasferimento risorse sottoscritto in data 22 ottobre 2019, tutti gli asset, le funzioni e i compiti relativi alla Piattaforma PagoPA, sono stati trasferiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale ("**AGID**") alla Società, ivi incluso il contratto n.1 /2017 con SIA con scadenza il 31 dicembre 2019;
3. Rispetto a quest'ultimo contratto, AGID e la Società hanno dato comunicazione via PEC a SIA di tale trasferimento, la quale ha controfirmato e trasmesso alle controparti la comunicazione per presa visione e accettazione in data 24 ottobre 2019;
4. Con determina del 19 dicembre 2019 la Società si è determinata a sottoscrivere con SIA il presente Contratto per un impegno di spesa massimo spendibile pari ad Euro 25 milioni (IVA esclusa) per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, che potrebbe essere suscettibile di possibile incremento a fronte di un'eventuale

crescita dei volumi e/o estensione del perimetro dei servizi.

Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- a) **Contratto**: il presente contratto che regola l'erogazione dei Servizi, nonché eventuali Servizi Correlati, da parte del Prestatore alla Società, compresi tutti i suoi allegati, le premesse e i considerato;
- b) **Corrispettivo**: i corrispettivi di cui all'art. 9 e Allegato 3, parte A e Allegato 3, parte B del Contratto;
- c) **Direttore dell'esecuzione**: la persona nominata dalla Società quale Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- d) **Linee Guida**: il provvedimento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" unitamente ai relativi allegati emanato in attuazione dell'art. 5 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e inerente le regole e le specifiche attuative per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;

- e) **Sistema pagoPA o Piattaforma PagoPA:** la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del CAD;
- f) **Prestatore di servizi di pagamento:** il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114-sexies del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- g) **Livelli di Servizio:** sono i livelli di servizio e i parametri specificati nell'Allegato 4 al Contratto
- h) **Responsabile dei Servizi:** la persona nominata dal Prestatore, ai sensi dell'art. 8 del presente Contratto, quale referente e responsabile del Contratto nei confronti della Società;
- i) **Responsabile del procedimento:** la persona nominata dalla Società quale Responsabile del Procedimento del Contratto;
- j) **Servizi:** i Servizi Tecnologici e i Servizi Evolutivi come definiti e descritti all'Allegato 1 e i Servizi di Assistenza come definiti e descritti all'Allegato 1 bis;
- k) **Servizi Correlati:** servizi accessori o correlati ai Servizi che saranno di volta in volta identificati e concordati tra le Parti;
- l) **Transazione con esito positivo:** l'operazione autorizzata dall'utente privato e richiesta al Prestatore di servizi di pagamento che ne rilascia un esito positivo o attraverso i suoi canali o tramite la Piattaforma pagoPA o che, comunque, ha determinato l'obbligazione in capo al

Prestatore di servizi di pagamento di riconoscere ad almeno un beneficiario le somme di sua spettanza;

m) **Transazione con RT negativa:** l'operazione autorizzata dall'utente privato e richiesta al Prestatore di servizi di pagamento, negata dal Prestatore stesso tramite il Sistema PagoPA o i suoi canali, e che produce una RT negativa.

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art. 2

(Premesse, Considerato e Allegati)

1. Le premesse e i considerato, le Linee Guida, ancorché non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i seguenti documenti:

Allegato 1: Servizi tecnologici e servizi evolutivi;

Allegato 1 bis: Servizio di Assistenza;

Allegato 2: Accordo sul trattamento dei dati personali e misure di sicurezza;

Allegato 3, parte A: Corrispettivi per i Servizi IT Operation, Manutenzione Correttiva, Service Delivery e per i Servizi di Assistenza

Allegato 3 parte B: Corrispettivi per i Servizi Evolutivi

Allegato 4: Livelli di Servizio e penali.

2. Le Parti si danno atto che, in caso di discordanza tra gli allegati e il Contratto, prevarrà quanto disposto nel Contratto.
3. Qualunque termine definito nel presente Contratto avrà efficacia anche negli allegati.

Art. 3

(Oggetto del Contratto)

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'erogazione da parte del Prestatore dei Servizi alla Società, nel rispetto dei Livelli di Servizio, a fronte del pagamento da parte della Società del Corrispettivo.
2. Il Prestatore si rende disponibile, altresì, all'erogazione dei Servizi Correlati.

Art. 4

(Decorrenza e durata)

1. Il presente Contratto si perfeziona dalla data di conoscenza della Società dell'accettazione da parte del Prestatore del presente Contratto da firmare digitalmente e da inviare tramite PEC all'indirizzo pagopa@pec.governo.it.
2. Il presente Contratto ha una durata di 36 mesi con decorrenza dal 1° Gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2022, fatta salva la facoltà della Società di recedere con le modalità disciplinate dall'art. 17 del presente Contratto ovvero in caso di risoluzione.

3. Decorsi 18 mesi dalla data di perfezionamento del Contratto, quest'ultimo deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa rappresentata dalla conclusione di una procedura di evidenza pubblica ai sensi del d.lgs 50/2016 cui il Prestatore poteva accedere e dal cui esito risulti l'affidamento dei Servizi da parte della Società a un terzo aggiudicatario. In tale ultima evenienza, la Società si impegna a corrispondere al Prestatore i Corrispettivi per i Servizi che il Prestatore dovesse effettivamente erogare alla Società senza soluzione di continuità, ancorché in seguito all'avvenuta risoluzione contrattuale ai sensi del presente comma.

Art. 5

(Obblighi del Prestatore)

1. Il Prestatore si impegna ad eseguire le attività ed erogare i Servizi secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.
2. Il Prestatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza e/o evento che abbia significativo impatto sull'esecuzione delle attività e fornitura dei Servizi di cui al presente Contratto.
3. Sono a carico del Prestatore, intendendosi ricompresi nei Corrispettivi, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le attività e i Servizi in modo

adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e nel rispetto di tutte le norme vigenti e, comunque, ad assicurare per l'intero periodo di durata del Contratto il mantenimento dei Livelli di Servizio pari o superiori a quelli indicati nell'Allegato 4. Resta inteso che i costi per l'adeguamento e/o la modifica dei Servizi oggetto del presente Contratto saranno a carico:

- a) di SIA, se derivanti dall'applicazione di normative nazionali ovvero di normative dell'Unione Europea specifiche per l'Italia, nonché di direttive o di normative degli Organi Interbancari, Istituzionali ed Associativi competenti, di regole e procedure standard obbligatorie dei circuiti nazionali o internazionali;
- b) della Società, se richieste dalla stessa per Servizi Evoluti al corrispettivo pattuito all'Allegato 3, parte B e/o per Servizi Correlati.

6. Il Prestatore, sin da ora, riconosce alla Società la facoltà di richiedere la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, compreso il Responsabile dei Servizi, che fossero ritenute dalla Società, sulla base di comprovate evidenze, non adeguate alla perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto. L'esercizio da parte della Società di tale facoltà, ancorché comportante la sostituzione di una o più unità di personale, non comporterà alcun onere per la Società. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e

di affiancamento, il Prestatore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di sostituzione da parte della Società.

7. Resta inteso che in nessun caso il Prestatore potrà procedere alla sostituzione della figura del Responsabile dei Servizi, così come individuata nel successivo art. 8 del presente Contratto senza la preventiva comunicazione scritta alla Società e dovrà comunque assicurare la prosecuzione e la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento da parte del Responsabile dei Servizi uscente.

8. Il Prestatore si obbliga a consentire alla Società di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, dove non sia necessario l'accesso alle sedi del Prestatore, oppure con preavviso di almeno quindici (15) giorni negli altri casi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei Servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, con l'obbligo da parte della Società di rispettare le procedure di sicurezza e operative vigenti presso il Prestatore.

9. Il Prestatore si obbliga a consentire alla Società il costante accesso a strumenti di indagine e monitoraggio di tutti gli eventi che riguardano la Piattaforma PagoPA, con le modalità e nei limiti di quanto indicato negli Allegati al presente Contratto.

10. In considerazione di quanto indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 1 (team Scrum) le Parti si obbligano a garantire reciprocamente presso le relative sedi operative idonee strutture al fine di permettere ai dipendenti di ciascuna Parte (fino a un massimo di 5 persone) di cooperare al più efficace raggiungimento degli obiettivi del presente Contratto.

11. Il Prestatore si obbliga a fornire alla Società tutti i dati che permettano alla stessa di provvedere alla fatturazione verso i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti alla Piattaforma PagoPA nel formato e tempistiche richieste dalla Società e le Parti si impegnano entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto a concordare un documento operativo contenente le specifiche tecniche relative alla fornitura di tali dati e relative tempistiche e modalità.

12. Il Prestatore garantisce la manutenzione degli apparati installati, facendosene anche carico economico. Inoltre, è a carico del Prestatore anche l'assicurazione degli apparati installati per danni agli stessi e per responsabilità verso terzi.

13. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Prestatore si impegna a rispettare

nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente dal Contratto le norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e a manlevare la Società da qualsiasi comprovata conseguenza diretta o indiretta che dovesse derivare dalla violazione della normativa di cui al presente comma.

14. Il Prestatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualunque titolo collaboreranno alla realizzazione delle attività previste dal presente Contratto, i rispettivi C.C.N.L. di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, manlevando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità per comprovati danni prodotti a terzi quale conseguenza immediata e diretta delle attività espletate in relazione al presente Contratto.

15. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti della Società e, nei casi più gravi, alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente Contratto.

Art. 6

(Supporto alla migrazione)

1. Alla scadenza del presente Contratto o nell'eventualità di esercizio del diritto di recesso o risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 17, nonché nel caso di avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 4,

comma 3, il Prestatore sarà tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie al completamento della migrazione, nonché ad assicurare la continuità dei Servizi fornendo alla Società ogni supporto nelle attività necessarie alla migrazione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche che a tal fine saranno concordate tra le Parti. Qualora tali attività, diverse dalla fornitura dei Servizi, abbiano un costo per il Fornitore, le Parti concorderanno preventivamente il rimborso da parte della Società di tali ulteriori costi per il Prestatore, fermo restando il pagamento dei Corrispettivi dovuti per la prestazione dei Servizi e per i Servizi Correlati erogati in fase di migrazione.

2. In merito, fermo restando e senza pregiudizio per quanto previsto al successivo art. 17, comma 1, il Prestatore si impegna, sin da ora, ad assistere la Società per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni successivi alla data di cessazione per qualsiasi ragione del Contratto, per provvedere al trasferimento ad altro soggetto indicato dalla Società dei dati di traffico e di configurazione registrati fino al termine del servizio erogato dal Prestatore alla Società.

3. Per l'affidamento ad altro soggetto dei Servizi da parte della Società, il Prestatore dovrà sottoporre all'approvazione della Società un piano di uscita che preveda almeno il piano di migrazione del sistema, il rilascio di tutta la documentazione tecnica e l'affiancamento del nuovo soggetto entrante per il periodo di assistenza di cui al comma che precede.

4. Per il buon esito dell'operazione di trasferimento dei dati, il Prestatore dovrà accertarsi che i dati di traffico e di configurazione trasferiti risultino idonei a garantire alla Società la continuità del servizio della Piattaforma PagoPA.

Art. 7

(Condizioni della prestazione dei Servizi)

1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei Servizi e delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività e fornitura che a tal fine si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.
2. Tutte le prestazioni e i Servizi oggetto del presente Contratto, dovranno essere eseguite in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni applicabili, anche tecniche e di sicurezza, oltre che nel pieno rispetto di quanto specificato negli allegati del presente Contratto.
3. Il Prestatore si impegna a definire e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni definito in linea con le *best practices* di settore e le normative applicabili.
4. Il Prestatore implementa misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a proteggere le informazioni dalla distruzione accidentale o illecita, dalla

perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso alle informazioni trasmesse, archiviati o altrimenti trattate e contro tutte le ulteriori forme illecite di trattamento.

5. Il Prestatore, per le attività di propria competenza, mantiene, monitora e aggiorna regolarmente la conformità delle misure di sicurezza delle informazioni in base alle disposizioni delle norme, come di volta in volta aggiornate e/o modificate, ISO / IEC 27001, ISO 22301 e, ove applicabile, lo standard PCI DSS.

6. Le misure tecniche e organizzative saranno mantenute per tutta la durata del presente Contratto e potranno essere riviste e aggiornate per adattarle ai cambiamenti avvenuti nel panorama normativo e delle minacce di sicurezza.

7. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

8. Nell'esecuzione delle attività dovrà essere impiegato personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Art. 8

(Responsabili del Contratto)

1. Le attività di supervisione, gestione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto sono svolte dalla Società. La stessa vigila sul rispetto

delle garanzie che il Prestatore assicura, in particolare per quanto attiene al rispetto dei Livelli di Servizio, nonché dei requisiti di sicurezza e di qualità.

2. Il Prestatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto, comunica alla Società il nominativo del proprio Responsabile del Contratto, che avrà il compito di rappresentare il Prestatore nei rapporti con la Società e di assicurare che le attività richieste vengano svolte nei tempi e con le modalità concordate, nonché il nominativo del proprio Responsabile dei servizi, che avrà il compito di coordinare le strutture dedicate ai Servizi al fine di garantirne qualità ed efficienza.

3. Per la gestione del presente Contratto le Parti concordano di istituire un Comitato composto dal Responsabile del Contratto del Prestatore e dal Responsabile dei Servizi del Prestatore, nonché dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come nominati dalla Società. Il Comitato nel corso degli incontri determinerà le modalità di governance e funzionamento del comitato stesso.

Art. 9

(Corrispettivi)

1. Il presente Contratto è stipulato per un impegno di spesa massimo per la Committente, per i volumi stimati alla data di perfezionamento del Contratto, pari ad Euro 25.0000.000,00 (venticinque milioni), IVA esclusa.

2. A fronte della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

Contratto, la Società si impegna a corrispondere al Prestatore per i Servizi erogati il Corrispettivo come previsto all'Allegato 3, parte A e all'Allegato 3, parte B ovvero per i Servizi Correlati, se richiesti, il Corrispettivo come previsto dall'Allegato 3, parte A.

3. Resta inteso che, a fronte del massimale di cui al comma 1 che precede, nonché degli importi complessivi previsti nell'Allegato 3, parte A e nell'Allegato 3, parte B, la Società risulterà obbligata al pagamento dei Servizi esclusivamente per la quota parte degli stessi effettivamente erogata dal Prestatore ed opportunamente rendicontata dallo stesso nelle modalità previste per ciascun Servizio nei relativi allegati.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall'esecuzione del Contratto, ivi comprese le attività connesse alla reportistica e all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei Corrispettivi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.4 lett b).

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore imputabili a spese di viaggio e trasferta del personale del Prestatore coinvolto nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto sono a carico del Prestatore stesso e comprese nei Corrispettivi. Le sedi interessate all'erogazione del servizio sono:

- la sede del Prestatore;

- la sede della Società.

6. I Corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, indagini e stime, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea, sempre che le attività da prestarsi siano conformi a quanto definito negli Allegati.

7. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi se non quanto pattuito nel presente Contratto.

8. Nel momento in cui per i Servizi si determini il superamento dell'impegno di spesa massimo previsto al comma 1 che precede, il Prestatore ne darà immediata comunicazione alla Società, non potendo il Prestatore stesso dare esecuzione alla richiesta che ha causato il superamento dell'importo massimo contrattuale previsto, fino a quando non riceva opportuna comunicazione da parte della Società, che sarà adottata nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 12 e 14 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. Detta comunicazione costituisce presupposto necessario ai fini del versamento dei Corrispettivi inerenti quanto oggetto della richiesta che ha causato il superamento dell'importo massimo contrattuale previsto.

Art. 10

(Verifica di conformità)

1. Il RUP controlla l'esecuzione del presente Contratto e dei suoi allegati, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto stesso, al fine di

certificare che l'oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni.

2. La verifica di conformità sarà svolta dal direttore dell'esecuzione del contratto il quale, con l'ausilio di n. 2 direttori operativi, rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal RUP, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte del Prestatore e ai fini dell'emissione della relativa fattura da parte del Prestatore stesso, con la cadenza temporale prevista dal presente Contratto.

Art. 11

(Rendicontazioni e monitoraggio)

1. Il Prestatore dovrà predisporre e trasmettere via PEC alla Società, entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione trimestrale dei servizi prestati, che dovrà contenere per ciascun trimestre i livelli di servizio conseguiti nel trimestre stesso.

2. Il Prestatore per i servizi erogati in favore della Società, dovrà anche mettere a disposizione della Società sull'applicazione Cruscotto di cui all'Allegato 1, entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, la stessa rendicontazione trimestrale di cui al comma precedente.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 11, il Prestatore, per l'attività di monitoraggio dell'esecuzione del presente Contratto si impegna

ad alimentare in continuità l'applicazione Cruscotto di cui all'Allegato 1 con tutti i dati riguardanti sia gli aspetti prestazionali dei Servizi, sia quelli attinenti la gestione amministrativa del Contratto stesso, inclusa la eventuale ulteriore documentazione prevista dall'Allegato 1.

4. Trattandosi di contratto sottoposto a monitoraggio anche mediante il supporto di aziende terze incaricate dalla Società, risultano applicabili i criteri e le modalità stabilite dalla Circolare AgID n. 4 del 15.12.2016 recante "Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti".

Art. 12

(Fatturazione e pagamenti)

1. Il pagamento dei Corrispettivi sarà effettuato in favore del Prestatore, sulla base di fatture trimestrali posticipate, in coerenza di quanto indicato nell'Allegato 3 parte A e Allegato 3 parte B, e adeguatamente corredate della documentazione giustificativa dei corrispettivi fatturati, anche in considerazione, se del caso, di quanto stabilito all'art. 5, comma 11, e all'art. 11, commi 3 e 4 e del presente art. 12 del presente Contratto.

2. Il Prestatore emetterà le singole fatture intestate e spedite alla Società, secondo la normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di fatturazione elettronica, previo rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 10 del presente Contratto.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al

CIG n°8151398A6B del Contratto.

4. In applicazione del D.M. n. 55 del 6 aprile 2013 s.m.i., a decorrere dai termini ivi previsti, ciascuna fattura dovrà indicare, oltre agli elementi di cui al precedente comma 3, anche il codice dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica dovrà essere intestata e spedita alla Società con le modalità previste nel citato decreto ministeriale.

5. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalla Società secondo la normativa vigente in materia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

6. Sotto la propria esclusiva responsabilità, il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente tramite PEC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito. In difetto della relativa comunicazione, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, essendo le prestazioni di cui al presente Contratto erogate per l'espletamento di un pubblico servizio, il Prestatore potrà sospendere i servizi oggetto del presente Contratto e, comunque, le attività previste nel Contratto, fermo restando che la Società, informata dei fatti, si attiverà per rimuovere le eventuali criticità. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Società potrà risolvere

di diritto il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni diretti e indiretti.

8. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti dal Prestatore alla Società a titolo di penale.

Art. 13

(Livelli di servizio e penali)

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere effettuate nel rispetto dei Livelli di Servizio indicati nell'Allegato 4 al presente Contratto.

2. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale, la Società accerti uno scostamento nei Livelli di Servizio indicati nell'Allegato 4 al presente Contratto, la Società applicherà le penali di cui allo stesso Allegato 4, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 22.

3. Le Parti concordano che mensilmente verranno rilevati i Livelli di Servizio di ciascun Servizio, ancorché il Prestatore renderà e fatturerà i Servizi, meno le relative penali, con scadenza trimestrale.

4. Resta inteso che la Società mensilmente potrà applicare al Prestatore un complessivo ammontare di penale ("CAP") pari al massimo al 10%

dell'importo complessivo dei Corrispettivi mensili, ancorché non ancora fatturati dal Prestatore.

5. Il CAP di cui al comma che precede verrà aumentato laddove il Prestatore abbia beneficiato del CAP stesso per 4 (quattro) mensilità consecutive ovvero per 6 (sei) mensilità in un anno: (i) al 12% nel primo anno di esecuzione del presente Contratto e (ii) al 15% negli anni successivi.

6. Si precisa, sin da ora, che il CAP non è in alcun modo collegato e/o connesso al limite stabilito all'articolo 22, comma 4, del presente Contratto, ancorché parimenti inerente la responsabilità contrattuale del Prestatore. Pertanto, il valore massimo dell'importo stabilito all'articolo 22, comma 4, del presente Contratto non potrà in alcun modo essere modificato e/o diminuito dell'importo delle penali eventualmente applicate nel tempo al Prestatore.

7. Il Prestatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, fatti salvi i limiti di cui all'art. 22, comma 4.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

9. Le Parti si impegnano entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente Contratto a redigere un modello operativo che espliciti la metodologia per rilevare e controllare i Livelli di Servizio secondo le metriche di cui all'Allegato 4.

10. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestate al Prestatore con comunicazione inviata tramite PEC. In caso di contestazione dell'inadempimento e del mancato rispetto dei Livelli di Servizio da parte della Società, il Prestatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, inviandole tramite PEC alla Società entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Società, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Prestatore le penali stabilite nell'Allegato 4 al presente Contratto.

11. La Società potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo e all'Allegato 4 con quanto dovuto al Prestatore ai sensi del presente Contratto, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia fideiussoria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12. Il Prestatore comunicherà alla Società, entro 30 giorni dalla

sottoscrizione del presente Contratto, l'indirizzo email al quale la Società invierà eventuali comunicazioni di disservizi.

Art. 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.
2. Il Prestatore deve comunicare alla Società gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione ovvero, se già accesi, entro 7 (sette) giorni dall'invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC alla Società. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Società per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 15

(Garanzie fideiussorie)

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il Prestatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipula dello stesso, presenterà alla Società una fideiussione pari al 10 (dieci) % dell'importo massimo contrattuale, stimato dalle Parti in Euro 25.0000.000,00 (venticinque milioni), e pertanto una fideiussione per un importo pari a Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila), a norma dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Tale garanzia sarà svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione dell'intero Contratto.

2. La garanzia di cui al precedente comma 1 potrà essere prestata attraverso:

- fideiussione bancaria costituita presso un Istituto di credito di cui al d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- polizza fidejussoria, debitamente quietanzata, rilasciata ai sensi della legge n. 348/1982, successivamente modificata dal d.lgs. n. 175/1995 da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico della legge sull'esercizio di assicurazioni private di cui al D.M. 12/10/1990;
- fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998.

3. La garanzia di cui al precedente comma 1, potrà essere ridotta secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016.

4. La garanzia di cui al precedente comma 1, rilasciata a favore della Società, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.

5. In particolare, le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, fatto salvo il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Società, ed in ogni caso sarà liberato solo dopo la cessazione del Contratto.

Art. 16

(Riservatezza – Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni acquisite per effetto o

in occasione del Contratto come confidenziali, impegnandosi vicendevolmente, con ciò promettendo anche il fatto dei propri dipendenti, consulenti, revisori e ausiliari a mantenere segreta, a non divulgare a terzi e conservare in maniera appropriata qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, e, in genere, qualsivoglia notizia di qualsiasi natura così come qualsiasi dato personale e/o informazione afferente l'altra Parte, nonché le condizioni e i termini del presente Contratto, nonché le attività svolte in esecuzione dello stesso (“**Informazione Confidenziale**”), trattandole con la stessa segretezza con la quale trattano i propri segreti aziendali. A tal fine, ognuna delle Parti conferma di aver preso tutte le misure più opportune sia con i soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, sia nei confronti dei dipendenti, consulenti, revisori ed ausiliari di ognuna delle Parti, affinché il presente obbligo di segretezza sia rigorosamente rispettato.

2. Nonostante quanto stabilito al comma che precede, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:

- a) debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dall’Autorità amministrativa o giudiziaria;
- b) sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso delle Parti;
- c) divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso da o imputabile alle Parti per colpa, colpa

grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle Parti stesse;

- d) debbano essere comunicate a soggetti specificamente determinati al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria funzionale alla partecipazione a procedure di acquisizione di beni nonché di servizi.

3. Alla scadenza del Contratto o al venir meno dello stesso per qualsiasi ragione, tutte le Informazioni Confidenziali che le Parti si sono scambiate dovranno, a meno che non sia diversamente specificato per iscritto, rimanere di proprietà della Parte che le ha fornite e dovranno, a spese della Parte che lo richiede, essere restituite alla Parte interessata oppure distrutte, su sua richiesta. L'avvenuta distruzione dovrà essere certificata per iscritto dalla Parte che ne è in possesso.

4. Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o di altra natura relativamente alla sottoscrizione del Contratto, alle disposizioni in esso contenute o alle operazioni in esso previste senza il preventivo consenso scritto di entrambe le Parti sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi resteranno in vigore e produrranno i propri effetti fino al termine del secondo anno successivo allo scioglimento, per qualsiasi causa intervenuto, del Contratto.

6. Le Parti convengono che per tutta la durata del Contratto tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi sono disciplinate da separato accordo avente ad oggetto il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, di cui all'Allegato 2.

Art. 17

(Risoluzione e Recesso)

1. In caso di inadempimento della Parte cui consta l'obbligazione, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ed in particolare in tutti i casi previsti negli articoli 5 (Obblighi del Prestatore), 7 (Condizioni della prestazione dei Servizi), 9 (Corrispettivi), 11 (Rendicontazioni e Monitoraggio), 12 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Livelli di servizio e penali), 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 15 (Garanzie fideiussorie), 16 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 18 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 20 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il comma 3 del 22 (Responsabilità civile), la Parte non inadempiente avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del presente Contratto, nei termini di cui al successivo comma 2, fermo restando comunque in capo al Prestatore l'obbligo, su necessità della Committente, di garantire i Servizi,

senza soluzione di continuità e per un periodo di almeno n. 12 (dodici) mesi, in quanto servizi tutti di interesse pubblico, pena la relativa responsabilità penale.

2. La Parte non inadempiente, constatato l'inadempimento, lo contesterà all'altra Parte mediante apposita lettera inviata tramite PEC nella quale fisserà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle prestazioni. Qualora, alla scadenza di detto termine, l'inadempimento persista, la Parte non inadempiente avrà facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, ferma restando la facoltà di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento dell'eventuale danno, nonché la facoltà per la sola Società di applicare la penale equivalente e/o di avvalersi della garanzia fideiussoria.

3. Il presente Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016, la cui verifica sarà effettuata, sulla base del documento di gara unico europeo (DGUE) reso con apposita dichiarazione sostitutiva dal Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC e dagli uffici della Società. Fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di risoluzione, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni.

4. E' riconosciuto alla Società il diritto di recedere unilateralmente, a suo

insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, dal Contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 18 (diciotto) mesi, da comunicarsi tramite PEC.

5. In caso di recesso il Prestatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il Corrispettivo e nel rispetto delle condizioni previste nel presente Contratto e, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

6. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Società troverà applicazione l'articolo 109 del d. lgs. n. 50/2016, a condizione che il Prestatore fornisca opportuna documentazione.

7. La Società, nel caso in cui sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore, ha diritto di recedere dal Contratto e qualunque sia lo stato di esecuzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

8. Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Società ha il diritto di recedere, rispettivamente, dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i Corrispettivi e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 18

(Divieto di cessione del contratto e di subappalto)

1. In base a quanto disposto dall'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, il Prestatore non può cedere a terzi in nessun caso il Contratto e, pena la risoluzione del Contratto per causa ed in danno del Prestatore.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente Contratto.
3. Il Prestatore non potrà subappaltare, né in tutto, né in parte, le prestazioni di cui al presente Contratto, senza il preventivo consenso della Società.

4. In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma 3, resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti della Società la responsabilità del Prestatore per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali tra cui l'erogazione dei Servizi e/o dei Servizi Correlati, se richiesti.

Art. 19

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Società per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare all'Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, in caso d'uso, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo come previsto dall'art. 2 della Tariffa annessa al D.P.R. 642/1972. Il Prestatore è tenuto a inviare apposita comunicazione, tramite PEC, alla Società dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo all'atto del perfezionamento del presente Contratto.

Art. 20

(Modello 231)

1. Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
2. A tal fine si dà atto che la Società ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La comprovata violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del Contratto.
4. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 in osservanza del quale ha adottato il Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo.
5. Il Prestatore si obbliga a prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, laddove adottato dalla Società, e si impegna fin da ora a

rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Art. 21

(Clausole finali)

1 Il presente Contratto ed i relativi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme.

2. Resta inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre clausole e non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle rimanenti previsioni e/o clausole del presente Contratto.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Società non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti essa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

4. Con il presente Contratto, ivi inclusi gli allegati, si intendono regolati tutti

i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza detti termini generali non verranno sostituiti o superati dai contenuti di eventuali analoghi accordi operativi attuativi del presente Contratto che continuerà, pertanto, unitamente ai citati accordi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti o accordi di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle Parti manifestata per iscritto.

5. Il foro esclusivo competente per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è quello di Roma.

Art. 22

(Responsabilità civile)

1. Il Prestatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto della Società o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Prestatore, relativamente alle responsabilità di cui al precedente comma, che comunque non subiscono limitazioni, ha prodotto la polizza assicurativa

n.IT00014913LI, stipulata con XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, per i rischi di responsabilità civile, con scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019 massimale RCT € 10.000.000,00 per sinistro e RCO EUR 10.000.000,00 per sinistro con il sotto-limite di EUR 3.000.000,00 per persona, e la polizza assicurativa n. 378758516, con scadenza alle ore 24:00 del 30 giugno 2020, stipulata con Generali Italia S.p.A., di assicurazione “tutti i rischi dell'informatica” a copertura delle responsabilità contrattuali derivanti dalla propria attività, con massimale RC € 15.000.000,00 annui, con € 10.000.000,00 per sinistro e dichiara che le stesse polizze sono attivabili con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 2 a copertura del rischio da responsabilità civile del Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. Il Prestatore si impegna al rinnovo di tali polizze, assicura di mantenerle in vigore per tutta la durata del presente Contratto, di darne immediatamente evidenza alla Società, pena risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2.

4. Le Parti, stabiliscono che la responsabilità contrattuale del Prestatore per inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, fatto salvo il caso di inadempimento per dolo o colpa grave e se non diversamente previsto negli allegati al presente Contratto, risulterà circoscritta ai danni diretti e contenuta nei limiti di un importo complessivo pari a Euro 15 (quindici)

milioni per la durata del Contratto.

5. Il Prestatore non assume alcun obbligo e responsabilità qualora la violazione delle leggi nazionali ed internazionali di cui al precedente comma 1 sia dovuta a modifiche, manomissioni ed interventi, compiuti arbitrariamente dalla Società sul prodotto da esso fornito.

Art. 23

(Diritti di proprietà intellettuale e industriale)

1. Il codice sorgente e ogni componente software relativi alla Piattaforma PagoPA, sviluppati da SIA o da soggetti di cui la stessa si avvale su specifiche tecniche fornite dalla Società e/o da danti causa della Società per l'esecuzione del presente Contratto o dei precedenti contratti relativi alla Piattaforma PagoPA e/o dei Servizi, sono di esclusiva proprietà della Società e tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale su qualsivoglia elemento creato, sviluppato e/o inventato in esecuzione, in occasione o nell'ambito del presente Contratto, sorgono direttamente in capo e restano di esclusiva proprietà della Società, senza che il Prestatore possa vantare alcun diritto sugli stessi.

2. La Società ha la facoltà di pubblicare il codice sorgente di cui al comma 1 in open source, in linea con la legislazione e regolamentazione vigente.

3. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore ed in genere di privativa di terzi.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Società un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Società, a condizione che sia rispettato il tempestivo obbligo di informazione di cui al successivo comma 6.

5. La Società si impegna ad informare prontamente il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Società riconosce al Prestatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Società.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Società, la stessa, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il Corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

per la Società

L'AMMINISTRATORE UNICO

per il Prestatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 4 ((Decorrenza e durata), 5 (Obblighi del Prestatore), 7 (Condizioni della prestazione dei Servizi), 9 (Corrispettivi), 11 (Rendicontazioni e Monitoraggio), 12 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Livelli di servizio e penali), 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 15 (Cauzioni - Garanzie fideiussorie), 16 (Riservatezza - Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 17 (Risoluzione e recesso), 18 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 20 (Modello 231), 21 (Clausole finali), 22 (Responsabilità civile), 23 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale).

Letto, approvato e sottoscritto

per la Società

per il Prestatore

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
